



Udine, 12 Ottobre 2017

Oggetto: Infortuni di un giorno

Circolare numero 021/2017

In breve

A partire dal 12 ottobre 2017 dovranno obbligatoriamente essere comunicati all'Inail anche gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell'evento). Tale obbligo, aggiuntivo rispetto a quello già noto della denuncia degli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni (sempre escluso quello dell'infortunio), deve essere adempiuto con modalità telematiche entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico di infortunio.

Approfondimento

L'obbligo di denunciare a fini statistici gli infortuni sul lavoro che comportino assenze per almeno un giorno (escluso quello dell'evento) è stato introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2016 istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) ed è stato più volte differito.

Non avendo notizia di ulteriori proroghe, segnaliamo che a fare data dal 12 ottobre l'obbligo di denuncia degli infortuni all'Inail riguarda:

- a fini assicurativi, gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni da effettuare – come è noto – entro due giorni dalla ricezione del certificato medico;
- a fini statistici, gli infortuni con prognosi da uno a tre giorni da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Tale denuncia, qualora l'assenza dovesse prolungarsi oltre i tre giorni, deve essere integrata con i dati retributivi utili a fini assicurativi.

Nonostante l'obbligo, ad oggi, la procedura telematica Inail non è stata implementata e l'unica procedura operativa è quella utilizzata per le denunce a fini assicurativi.

Considerata l'assenza di istruzioni da parte dell'Istituto, non è chiaro se la procedura telematica oggi utilizzata per le denunce a fini assicurativi possa essere utilizzata anche per le denunce a fini statistici. La sede Inail di Udine, interpellata per le vie brevi, ritiene che nell'attesa dell'emanazione di una circolare specifica, il semplice inoltro via pec del certificato medico sia idoneo ad adempiere al nuovo obbligo.

Con riferimento alle malattie professionali nulla viene modificato, resta fermo il termine di cinque giorni dalla ricezione del certificato medico per l'inoltro della denuncia in via telematica.

Facciamo riserva di tornare sul punto qualora dovessero essere emanate istruzioni specifiche.